

Emendamenti di Commissione relativi al DDL n. 3570

1.1

MASSIMO GARAVAGLIA, VACCARI, CALDEROLI, DIVINA

Sostituire i commi da 1 a 8 con i seguenti:

«1. Al fine di rafforzare il coordinamento della finanza pubblica, in particolare tra i livelli di governo statale e regionale, per garantire il rispetto dei vincoli finanziari derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, la Corte dei Conti, ai sensi degli articoli 28, 81, 97, 100 e 119 della Costituzione, esercita la funzione di controllo successivo sulla gestione finanziaria delle Regioni secondo i seguenti criteri:

a) limitazione del controllo successivo sulla gestione finanziaria alle sole Regioni che si trovano in stato di disavanzo sanitario ovvero che abbiano un rapporto di dipendenti pubblici per abitanti superiore alla media nazionale;

b) finalizzazione del controllo successivo alla verifica del rispetto degli equilibri di bilancio e del perseguimento degli obiettivi stabiliti dalle leggi di principio e di programma;

c) acquisizione d'ufficio della documentazione inerente il controllo da parte delle competenti sezioni regionali della Corte dei Conti;

d) comunicazione dell'esito del controllo da parte delle competenti sezioni regionali della Corte dei Conti nel termine di trenta giorni dall'emanazione della legge o atto regionale sottoposto a controllo;

e) effettuazione dei controlli da parte delle sezioni regionali della Corte dei Conti con modalità e criteri uniformi su tutto il territorio nazionale.

2. Il controllo successivo di cui al presente articolo si applica alle Regioni diverse da quelle indicate alla lettera a) solo su specifica richiesta o segnalazione di un componente del consiglio regionale».

1.2

MASSIMO GARAVAGLIA, VACCARI, CALDEROLI, DIVINA

Al comma 1, dopo le parole: «delle regioni», aggiungere le seguenti: «in disavanzo sanitario ovvero delle regioni che abbiano un rapporto di dipendenti pubblici per abitanti superiore alla media nazionale».

Conseguentemente, ai comma 3 e 4, dopo le parole: «delle regioni», aggiungere le seguenti: «di cui al comma 1».

1.3

MUSI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del presidente della repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, all'articolo 52, comma 1, lettera b) le parole da: "gli assegni vitalizi" fino alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti: "Gli assegni vitalizi di cui alla predetta lettera g) del comma 1 dell'articolo 47 sono assoggettati a tassazione per l'ottantacinque per cento del loro ammontare"».

1.4

PICHETTO FRATIN, MAZZARACCHIO

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Le Regioni, le Province e i Comuni possono richiedere, con riferimento alle rispettive competenze, di sottoporre temporaneamente al controllo preventivo di legittimità delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, secondo le procedure previste per il controllo preventivo sugli atti dello Stato di cui all'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n.

20, con riduzione alla metà dei termini, gli atti normativi a rilevanza esterna, aventi riflessi finanziari, gli atti amministrativi a carattere generale adottati in adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, gli atti di programmazione e pianificazione regionali, ivi compreso il piano di riparto delle risorse destinate al finanziamento del Servizio sanitario regionale nonché gli atti riconducibili alle categorie di cui al comma 1 del citato articolo 3».

1.5

PARAVIA, NESPOLI

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Restano valide e sono comunque fatte salve le procedure di riequilibrio pluriennale avviate da Comuni con popolazione inferiore ai 20.000 abitanti sulla base dell'articolo 243-bis del Decreto legislativo n. 267/2000, nella formulazione introdotta dall'articolo 3, comma 1, lettera r) del D.L. n. 174/2012, convertito con modificazioni in legge».

1.6

MASSIMO GARAVAGLIA, VACCARI, CALDEROLI, DIVINA

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Con cadenza annuale e nell'ambito della relazione allegata alla pronuncia di parificazione del rendiconto le sezioni regionali della Corte dei Conti riferiscono, altresì, al Consiglio regionale della copertura adottata dalle leggi regionali promulgate nel corso dell'esercizio».

1.7

MASSIMO GARAVAGLIA, VACCARI, CALDEROLI, DIVINA

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Il rendiconto generale della Regione è sottoposto al giudizio di parifica da parte delle Sezioni Riunite regionali della Corte dei conti in conformità alle modalità indicate dagli articoli 40 e 41 del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti di cui al Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214.

La parificazione è basata sugli esiti del controllo di legittimità e regolarità del rendiconto effettuati dalla competente Sezione Regionale di controllo sulla base di apposite linee guida della Sezione delle Autonomie».

1.8

MASSIMO GARAVAGLIA, VACCARI, CALDEROLI, DIVINA

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti verificano, con le modalità disciplinate dall'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 il rispetto degli equilibri di bilancio, del patto di stabilità interno e alla sostenibilità dell'indebitamento da parte dei bilanci di previsione, proposti dalle Giunte regionali. La sezione regionale esprime le proprie valutazioni con pronuncia specifica nelle forme di cui all'articolo 1, comma 168, della legge 23 dicembre 2005, n. 266».

1.9 (testo 2)

TANCREDI

Al comma 7 sostituire le parole: «della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità» con le seguenti: «, della irregolarità, anche contabile,» e aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il Consiglio regionale, sotto la propria responsabilità, può deliberare di

dare comunque corso ai programmi di spesa comunicando la relativa delibera alla sezione regionale di controllo della Corte.».

1.9

TANCREDI

Al comma 7 sopprimere le parole: «o della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria».

1.10

MASSIMO GARAVAGLIA, VACCARI, CALDEROLI, DIVINA

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. L'accertamento, da parte delle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, di squilibri economico-finanziari, di mancata copertura di spese, di violazione di norme finalizzate a garantire la sana gestione finanziaria e delle altre gravi irregolarità di cui ai commi precedenti, comporta l'obbligo delle amministrazioni interessate di adottare, entro 60 giorni dalla comunicazione della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio.

Rimane preclusa, in ogni caso, nelle more dell'adozione dei detti provvedimenti ripristinatori e del successivo controllo delle Sezioni regionali della Corte dei conti, l'attuazione dei programmi di spesa dei quali è stata accertata dalla competente Sezione regionale l'insostenibilità finanziaria».

1.11

MASSIMO GARAVAGLIA, VACCARI, CALDEROLI, DIVINA

Sostituire il comma 9, con il seguente:

«9. Ciascun Gruppo consiliare delle Assemblee regionali è tenuto alla resa del conto giudiziale, relativo alle risorse di cui risulta destinatario, a carico del bilancio regionale per l'esercizio della propria attività».

1.12

NESPOLI, CORONELLA, SARRO, GIULIANO, FASANO, COMPAGNA, LAURO, ESPOSITO, CARDIELLO, PONTONE, VILLARI, PARAVIA, DE FEO

Dopo il comma 9, inserire i seguenti:

«9-bis. Qualora l'accertamento di cui al comma 9 sia effettuato nei confronti di una Regione i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio devono essere contenuti in un piano di riequilibrio finanziario pluriennale, della durata massima di cinque anni, adottato dalla Giunta regionale entro il termine indicato dallo stesso comma 9.

9-ter. Entro dieci giorni dalla adozione, il piano di cui al comma 9-bis è trasmesso al Ministero dell'economia e delle finanze ed alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti. Entro i successivi trenta giorni il Ministero dell'Economia e delle finanze svolge la necessaria istruttoria del piano e provvede alla relativa approvazione o all'eventuale diniego della stessa. Ove il Ministero non si pronunci nel termine predetto, il piano si intende approvato.

9-quater. Ai fini della rimozione degli squilibri finanziari le regioni che abbiano ottenuto l'approvazione dei piani adottati ai sensi del comma 9-bis, nonché le Regioni che abbiano adottato i piani di stabilizzazione finanziaria di cui all'articolo 14, comma 22, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, approvati dal Ministero dell'economia e delle finanze, anche prima dell'entrata in vigore del presente decreto-legge, possono accedere alle risorse del fondo di rotazione di cui al comma 9-sexies.

9-quinquies. Ai fini di cui al comma *9-quater* i termini previsti dalla legge per l'attuazione dei piani di stabilizzazione finanziaria, di cui all'articolo 14, comma 22, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono prorogati di un quinquennio.

9-sexies. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo di rotazione, denominato: «Fondo di rotazione per la concessione di anticipazioni alle Regioni in situazione di squilibrio finanziario», finalizzato a concedere anticipazioni di cassa per il graduale ammortamento dei disavanzi e dei debiti fuori bilancio accertati, nonché per l'attuazione delle altre misure di riequilibrio finanziario contenute nei piani di cui al comma *9-quater*. Il fondo ha una dotazione di 300 milioni di euro per l'anno 2012, 500 milioni di euro per l'anno 2013 e 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2020 ed è, altresì, alimentato dalle somme del Fondo rimborsate dalle Regioni beneficiarie.

9-septies. Le somme di cui al comma *9-sexies* sono versate su apposita contabilità speciale intestata al Ministero dell'economia e delle finanze. I rientri delle anticipazioni erogate sono versati dalle Regioni beneficiarie delle stesse alla predetta contabilità speciale.

9-octies. Agli oneri derivanti dal comma *9-sexies*, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2012, a 500 milioni di euro per l'anno 2013 e a 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera e), della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

9-nonies. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui ai commi *9-bis* e seguenti, alle Regioni interessate, in presenza di eccezionali motivi di urgenza, può essere concessa con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, un'anticipazione a valere sul Fondo di rotazione di cui al comma *9-sexies* da riassorbire in sede di attuazione dei piani di cui al comma *9-quater*. In caso di mancata approvazione dei piani le somme anticipate sono recuperate secondo tempi e modalità disciplinati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma *9-decies*.

9-decies. Le linee guida per la redazione dei piani di cui al comma *9-bis*, nonché i criteri per la determinazione delle condizioni di accesso al fondo di cui al comma *9-sexies* e dell'anticipazione di cui al comma *9-nonies* sono disposti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, da emanare entro il termine del 30 novembre 2012, con il quale sono individuati i relativi importi e le modalità di utilizzo delle risorse attribuibili a ciascuna regione, nonché le modalità di concessione e di restituzione delle stesse. Ai fini della determinazione dei predetti criteri per la determinazione dell'anticipazione attribuibile a ciascuna Regione si tiene conto dei limiti dell'importo massimo, fissato in euro 100 per abitante e della disponibilità annua del fondo.

9-septdecies. All'articolo 16 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole da: "di 700" a : "2012 e";
- b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"*2-bis.* Gli importi delle riduzioni da imputare a ciascuna Regione non sono validi ai fini del patto di stabilità interno e sono utilizzati esclusivamente per l'estinzione anticipata del debito. Le risorse non utilizzate nel 2012 per l'estinzione anticipata del debito sono recuperate nel 2013 a valere sui trasferimenti effettuati nell'anno. A tal fine le Regioni comunicano al Ministero dell'Economia e delle Finanze, entro e non oltre il 31 marzo 2013, secondo le modalità definite con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze da adottare entro il 31 gennaio 2013, l'importo non utilizzato per l'estinzione anticipata del debito. In caso di mancata comunicazione da parte delle Regioni entro il predetto termine, il recupero nel 2013 è effettuato per un importo pari al totale del valore della riduzione non operata nel 2012. Per l'anno 2013 l'obiettivo del patto di stabilità interno di ciascuna Regione è migliorato di un importo pari al recupero effettuato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze nel medesimo anno. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente comma, nel limite massimo di 700 milioni di euro per l'anno 2012, si provvede mediante versamento all'entrata del bilancio dello

stato di una corrispondente quota delle risorse disponibili sulla contabilità speciale 1778 "Agenzia delle entrate-Fondi di bilancio"».

1.13

MASSIMO GARAVAGLIA, VACCARI, CALDEROLI, DIVINA

APPROVATO

Al comma 10, secondo periodo, sostituire le parole: «sessanta giorni dal ricevimento», con le seguenti: «trenta giorni dal ricevimento».

1.14

MASSIMO GARAVAGLIA, VACCARI, CALDEROLI, DIVINA

Al comma 10, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: «In caso di mancata pronuncia nel predetto termine, il rendiconto di esercizio si intende comunque approvato».

1.15

MASSIMO GARAVAGLIA, VACCARI, CALDEROLI, DIVINA

Sostituire il comma 12, con il seguente:

«12. L'accertamento delle irregolarità del conto giudiziale da parte della competente Sezione giurisdizionale della Corte dei conti, comporta la decadenza dal diritto all'erogazione, con obbligo di restituzione delle somme indebitamente percepite».

1.16

SARO, PERTOLDI, BLAZINA

Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:

«12-bis. Qualora leggi o provvedimenti dello Stato determinino per la Regione Friuli Venezia Giulia, anche in via temporanea, una diminuzione della capacità di spesa o dell'ammontare complessivo delle quote fisse delle entrate tributarie erariali, di cui all'articolo 49 dello Statuto di autonomia approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, riscosse nel territorio della Regione, gli stessi devono essere adottati previa intesa tra lo Stato e la Regione.

12-ter. L'intesa di cui al comma 12-bis definisce, tenuto conto degli interventi anche autonomamente adottati dalla Regione in attuazione dei principi previsti dalla vigente legislazione per il coordinamento e il contenimento della spesa pubblica, i criteri e le modalità per il concorso della Regione medesima al rispetto dei vincoli di finanza pubblica.

12-quater. Il mancato raggiungimento dell'intesa di cui al comma 12-bis non comporta la riduzione del trasferimento annuale delle quote fisse delle entrate tributarie erariali, nell'ammontare complessivo previsto ai sensi all'articolo 49 dello Statuto di autonomia».

1.17

VIESPOLI

Dopo il comma 12, inserire i seguenti:

«12-bis. In considerazione delle funzioni e dei nuovi e maggiori compiti assegnati dal presente provvedimento alla Corte dei conti, quale organo di rilevanza costituzionale, dotato di autonomia finanziaria ed organizzativa, viene istituito il relativo comparto autonomo di contrattazione per il personale dirigenziale e non.

12-ter. Ai fini dei controlli di cui al comma 6 ed all'articolo 3, comma 2, lett. e), le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti possono avvalersi anche del personale amministrativo di ruolo della Corte dei conti».

1.18

D'ALIA

Dopo il comma 12, inserire il seguente:

«12-bis. All'articolo 7, comma 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, dopo le parole: "contabilità pubblica" aggiungere le seguenti: ",contratti collettivi e norme presupposte"».

1.19

PARDI, MASCITELLI

Dopo il comma 12, inserire il seguente:

«12-bis. Le medesime disposizioni si applicano al rendiconto generale dell'Assemblea regionale».

1.20

THALER AUSSERHOFER, PINZGER

Sopprimere il comma 13.

1.21

TOFANI

Dopo il comma 13, inserire i seguenti:

«13-bis. Con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri adottati su proposta del Presidente della Corte dei conti sono determinati, in attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, limiti e modalità di applicazione delle disposizioni, di cui al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, anche in riferimento alla definizione di un comparto autonomo di contrattazione collettiva, in considerazione della peculiarità del relativo ordinamento che discende dagli articoli 97 e 100 della Costituzione. Fino alla data di entrata in vigore di tali decreti al personale della Corte dei conti si applicano le disposizioni contrattuali vigenti per il comparto della Presidenza del Consiglio dei ministri.

13-ter. L'articolo 11, comma 1, della legge 4 marzo 2009, n. 15 è abrogato».

1.22

TOFANI

Dopo il comma 13, inserire il seguente:

«13-bis. La Corte dei conti nell'esercizio della propria autonomia di bilancio, ai sensi dell'articolo 4 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, può utilizzare, senza oneri per il bilancio dello Stato, risorse derivanti dall'eventuale avanzo di amministrazione per assolvere alle nuove funzioni di cui alla presente legge e per incentivare progetti speciali per il funzionamento degli uffici».

1.23

PICHETTO FRATIN, MAZZARACCHIO

Dopo il comma 13, inserire il seguente:

«13-bis. Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri adottati su proposta del Presidente della Corte dei conti sono determinati, in attuazione del comma 1, limiti e modalità di applicazione delle disposizioni, di cui al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, anche con riferimento alla definizione di un comparto autonomo di contrattazione collettiva, in considerazione della peculiarità del relativo ordinamento che discende dagli articoli 97 e 100 della Costituzione. Fino alla data di entrata in vigore di tali decreti alla Corte dei conti si applicano le disposizioni contrattuali vigenti per il comparto della Presidenza del Consiglio dei Ministri».

1.24

PERDUCA, PORETTI

Dopo il comma 14, aggiungere i seguenti:

«14-bis. Nell'ambito delle attività di cui ai commi 3 e 4, è sottoposto alle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti anche il rendiconto generale dell'Assemblea o del Consiglio regionale.

14-ter. All'articolo 4 della legge 6 dicembre 1973, n. 853, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Ove la legge non disponga diversamente, i regolamenti interni dei consigli disciplinano le modalità di assunzione delle deliberazioni di spesa e le modalità di stipulazione di convenzioni e contratti.".

14-quater. All'articolo 4 della legge 6 dicembre 1973, n. 853, il terzo comma è sostituito dal seguente: "Gli atti amministrativi e di gestione relativi a detti fondi sono soggetti al controllo di cui all'articolo 100, secondo comma, secondo periodo della Costituzione."».

1.25

MASSIMO GARAVAGLIA, VACCARI, CALDEROLI, DIVINA

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-bis. Per lo svolgimento delle funzioni attribuite ai sensi del presente decreto, Titoli I e II, la Corte dei Conti provvede con il personale in servizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, senza il ricorso a nuove assunzioni di unità di personale a tempo indeterminato o determinato».

1.26

LEDDI

Dopo il comma 14, aggiungere i seguenti:

«14-bis. Le sezioni regionali della Corte dei conti, ai fini del controllo sui rendiconti previsti dal presente articolo, verificano anche che le spese e le entrate da essi risultanti, siano state effettivamente sostenute o percepite. Tale istruttoria in ordine alla conformità dei rendiconti, si svolge con le seguenti modalità:

a) accedendo, ai sensi del comma 8 dell'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, alla documentazione conservata a prova delle stesse spese o entrate, anche se non allegata ai sensi del secondo periodo del comma 3 o non trasmessa a corredo ai sensi del primo periodo del comma 11;

b) avvalendosi, sulla base di intese con il Ministro dell'economia e delle finanze, del Corpo della Guardia di finanza, che esegue gli accertamenti richiesti, necessari ai fini delle verifiche, agendo con i poteri ad esso attribuiti ai fini degli accertamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto e alle imposte sui redditi. Per le stesse finalità, sulla base di analoghe intese, sono disposte verifiche dei Servizi Ispettivi di finanza pubblica.

14-ter. Il Collegio regionale di garanzia elettorale di cui all'articolo 13 della legge 10 dicembre 1993, n. 515 e successive modificazioni, è competente all'accertamento del rispetto dei limiti di spesa per i singoli candidati previsti dall'articolo 7, comma 1 della medesima legge con le modalità di cui al comma 14-bis».

1.27

BATTAGLIA

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-bis. All'articolo 7, della legge 5 giugno 2003, n. 13, i commi 8 e 9, sono sostituiti dai seguenti:

"8. Le Regioni possono richiedere pareri ed ulteriori forme di collaborazione alle Sezioni Regionali di Controllo della Corte dei Conti ai fini del rispetto del principio di legalità, della

regolare gestione finanziaria e dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione amministrativa. Analoghe richieste possono essere formulate da Province, Città Metropolitane e Comuni. Le richieste di parere devono riguardare problematiche generali inerenti l'interpretazione di leggi, regolamenti o contratti collettivi di lavoro, e non possono essere formulate con riferimento a singoli e specifici atti di gestione e per questioni sulle quali siano già in corso contenziosi civili, amministrativi o penali.

9. Le Sezioni Regionali di Controllo della Corte dei Conti sono integrate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, da due componenti designati, con la maggioranza dei due terzi degli aventi diritto al voto, da Consiglio Regionale. I predetti componenti, il cui mandato è di cinque anni e non può essere riconfermato, sono scelti tra persone che, per gli studi compiuti e le esperienze professionali acquisite, siano particolarmente esperte nelle materie aziendalistiche, economiche, finanziarie, giuridiche e contabili. Lo status dei predetti componenti è equiparato, per la durata dell'incarico, a quello dei Consiglieri della Corte dei Conti, con oneri finanziari a carico della Regione. La nomina è effettuata con Decreto del Presidente della Repubblica, previo parere favorevole del Consiglio di Presidenza della Corte dei Conti in ordine alla sussistenza dei requisiti di legge, con le modalità previste dal secondo comma, dell'articolo 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1977, n. 385. I predetti sono inseriti in un apposito ruolo organico e svolgono le loro funzioni esclusivamente presso la Sezione di controllo della Regione che li ha designati.

10. Ciascuna Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti, previa intesa con la Regione e con gli altri Enti pubblici, anche territoriali, incluso lo Stato, può avvalersi di personale, anche militare, da essi dipendenti, sino ad un massimo di trenta unità, il cui trattamento economico resta a carico dell'amministrazione di appartenenza. Gli oneri per il personale assegnato alla Corte dei Conti ai sensi del presente comma non viene conteggiato a carico dell'Ente di appartenenza all'eventuale fine del rispetto delle norme di contenimento della spesa per il personale previste dalla legge"».

1.28

MILANA

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-bis. L'espletamento delle attività di controllo previste dai commi precedenti non può comportare maggiori oneri a carico del bilancio statale. Al fabbisogno economico necessario per l'adeguamento degli uffici e la formazione del personale della Corte dei conti si provvede con la disponibilità finanziaria di cui al combinato disposto dell'articolo 4 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e dell'articolo 11, comma 1, della legge 4 marzo 2009, n. 15. Tenuto conto delle funzioni svolte dalla Corte dei Conti al personale si applica l'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 novembre 2010, n. 226».

1-bis.1

FLUTTERO

Al comma 2, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

«e-bis) dopo il comma 6 è inserito il seguente:

"6-bis. Ai fini della piena attuazione di quanto previsto dagli articoli 63, comma 1, n. 5, e 248, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, a decorrere dall'entrata in vigore della presente disposizione nel sito istituzionale dell'ente creditore è inserita menzione relativa alle sentenze ivi indicate. Nella menzione devono essere indicati le generalità del debitore, l'importo dovuto e le conseguenze giuridiche del mancato pagamento, quali stabilite dagli articoli 63, comma 1, n. 5, e 248, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Allo scopo, la Corte dei conti provvede alla trasmissione della sentenza entro dieci giorni dal passaggio in giudicato, e l'inserimento della menzione ha luogo entro e non oltre sette giorni dal ricevimento. In caso di mancato adempimento dell'obbligo di pubblicazione di cui ai periodi precedenti, al responsabile del servizio finanziario del comune o al segretario generale è ridotto della metà, con riferimento alle tre successive mensilità, rispettivamente, l'importo dell'indennità di mandato e degli emolumenti"».

1-bis.2

THALER AUSSERHOFER, PINZGER

Al comma 4, lettera a) sopprimere il numero 1).

2.1

PARDI, MASCITELLI

Al comma 1 alinea, sostituire le parole: «entro sei mesi», con le seguenti: «entro due mesi».

2.2

MASSIMO GARAVAGLIA, VACCARI, CALDEROLI, DIVINA

Al comma 1, premettere alla lettera a) la seguente:

«0a) aver previsto che il numero dei consiglieri regionali, ad esclusione del Presidente della Giunta regionale, sia rapportato al numero di abitanti in ciascuna regione, ovvero un consigliere ogni 80.000 abitanti con un limite minimo di 5 consiglieri per le regioni con popolazione al di sotto del milione di abitanti ed un limite massimo di 40 consiglieri per le regioni con popolazione al di sopra dei 3 milioni di abitanti. La riduzione del numero dei consiglieri regionali rispetto a quello attualmente previsto è adottata da ciascuna Regione entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e deve essere efficace dalla prima legislatura regionale successiva a quella della data di entrata in vigore della presente legge. Le Regioni che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano un numero di consiglieri regionali inferiore al limite previsto nella presente lettera, possono aumentarne il numero fino al raggiungimento di detto limite;

e sostituire la lettera a) con la seguente:

a) aver applicato misure conformi ai parametri di cui alle lettere b), d), e) e f) del comma 1 dell'articolo 14 del decreto-legge n. 138 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011».

2.3

PARDI, MASCITELLI

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «, nonché delle spese di esercizio del mandato».

Consequentemente, al medesimo comma, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) abbia definito gli importi delle spese di esercizio del mandato, dei consiglieri e degli assessori regionali, in modo che essi risultino espressamente distinti dagli altri emolumenti e separatamente dichiarati nelle voci di reddito percepito dagli aventi diritto, nonché abbia definito le modalità con le quali procedere ai rimborsi delle medesime spese, sulla base di quelle effettivamente sostenute e appropriatamente documentate; gli importi riconosciuti non possono superare quelli della regione più virtuosa, tenendo conto della dimensione territoriale dell'ente e del numero degli abitanti; la regione più virtuosa è individuata con le medesime modalità di cui alla lettera b)».

2.4

SARO, PERTOLDI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera c), si applicano con efficacia a decorrere dalla prima legislatura successiva.».

2.5

MUSI

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) all'articolo 52, comma 1, lett. b) del DPR 917 del 22 dicembre 1986, le parole da: "gli assegni vitalizi di cui alla" fino a: "ciascuno i propri elementi" sono sostituite da: " gli assegni vitalizi di cui alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 50 sono assoggettati a tassazione per l'ottanta per cento del loro ammontare"».

Conseguentemente la lettera b) risulta così modificata:

«b) ai fini della determinazione delle indennità di cui alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 50, non concorrono, altresì, a formare il reddito le somme erogate ai titolari di cariche elettive pubbliche, nonché a coloro che esercitano le funzioni di cui agli articoli 114 e 135 della Costituzione, a titolo di rimborso di spese, purché l'erogazione di tali somme e i relativi criteri siano disposti dagli organi competenti a determinare i trattamenti dei soggetti stessi. Gli assegni vitalizi di cui alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 50 sono assoggettati a tassazione per l'ottanta per cento del loro ammontare».

2.7

PARDI, MASCITELLI

Al comma 1, lettera g), dopo le parole: «già all'esito delle elezioni» aggiungere le seguenti: «e a meno che egli rappresenti un partito o movimento politico la cui esistenza, alla data di svolgimento delle elezioni, risulti in forza di elementi certi ed in equivoci, e che abbia presentato liste di candidati anche congiuntamente con altri».

2.8

PARDI, MASCITELLI

Al comma 1, lettera h), dopo le parole: «per le legislature successive a quella in corso», inserire le seguenti: «alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge».

2.9

PARDI, MASCITELLI

Al comma 1, lettera h), dopo le parole: «per il personale dei gruppi consiliari aggiungere le seguenti: in modo che non superino, di base, quelle riconosciute dalla regione più virtuosa, individuata con le stesse modalità di cui alla lettera b)».

2.10

PARDI, MASCITELLI

Al comma 1, sostituire la lettera m) con la seguente:

m) abbia adottato quanto disposto dall'articolo 14, comma 1, lettera f), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, ferma restando, in ogni caso, l'abolizione dei vitalizi già disposta dalle Regioni; le stesse, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, non possono erogare trattamenti pensionistici o vitalizi in favore di coloro che abbiano ricoperto la carica di presidente della regione, di consigliere regionale o di assessore regionale se a quella data, i beneficiari non abbiano: 1) compiuto sessantasei anni di età; 2) ricoperto tali cariche, anche non continuativamente, per un periodo non inferiore a dieci anni. Le Regioni provvedono ad adattare o riconvertire i trattamenti vitalizi in corso di erogazione, anche eventualmente provvedendo alla restituzione, nei termini di legge e con gli interessi legalmente previsti, delle somme corrisposte dai beneficiari.

2.11

SANNA

Al comma 1, lettera m), dopo le parole: «volti a recepire» inserire le seguenti: «, con effetti a decorrere dal gennaio 2013,».

Conseguentemente, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Le disposizioni di cui alla presente lettera non si applicano alle regioni che abbiano abolito i vitalizi o che abbiano adottato il passaggio al sistema previdenziale contributivo con effetti a decorrere dal termine di cui all'articolo 14, comma 1, lettera f), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, o dal 1° gennaio 2013.».

2.12

PARDI, MASCITELLI

Al comma 1, lettera m), ultimo periodo, sostituire le parole da: «La regione, a decorrere dalla data» fino alla fine della lettera con le seguenti: «Le regioni, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, provvedono a disciplinare la corresponsione dei trattamenti pensionistici o vitalizi in favore di coloro che hanno ricoperto la carica di presidente della regione, di consigliere regionale o di assessore regionale secondo i criteri seguenti: 1) i beneficiari abbiano compiuto un'età che non può essere inferiore a 65 anni; 2) i beneficiari abbiano ricoperto tali cariche, anche non continuativamente, per un periodo non inferiore a 5 anni».

2.13

LEGNINI, MERCATALI, AGOSTINI, CARLONI, GIARETTA, LUMIA, MORANDO

Al comma 1, lettera m), ultimo periodo, dopo le parole: «alle regioni che abbiano abolito i vitalizi» aggiungere le seguenti: «o li abbiano sostituiti con le prestazioni del sistema previdenziale con calcolo contributivo».

2.14

SARO, PERTOLDI

Al comma 1, lettera m), aggiungere in fine le seguenti parole: «, ovvero abbiano previsto il passaggio ad un sistema previdenziale contributivo;».

2.15

POLI BORTONE

Al comma 1, lettera n), dopo le parole: «abbia escluso» inserire la seguente: «temporaneamente».

2.16

SARO, PICHETTO FRATIN

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. All'articolo 52, comma 1, lettera b), le parole: «Gli assegni vitalizi di cui alla predetta lettera g) del comma 1 dell'articolo 47, sono esenti da tassazione per la quota parte che non deriva da fonti riferibili a trattenute effettuate al percettore già assoggettato a ritenute fiscali.

Detta quota parte è determinata, per ciascun periodo di imposta, in misura corrispondente al rapporto complessivo delle trattenute effettuate, assoggettate a ritenute fiscali, e la spesa complessiva per assegni vitalizi. Il rapporto va effettuato separatamente dai distinti soggetti erogatori degli assegni stessi, prendendo a base ciascuno i propri elementi.» sono sostituite dalle seguenti: «Gli assegni vitalizi di cui alla predetta lettera g) del comma 1 dell'articolo 47 sono assoggettati a tassazione per l'ottanta (ottantacinque) per cento del loro ammontare».

2.17

SARO, PERTOLDI

Al comma 3, secondo periodo, sostituire la parola: «novanta» con la seguente: «centottanta».

2.18

ASTORE

Al comma 3, aggiungere il seguente periodo: «Ai fini del coordinamento della finanza pubblica, se, all'atto dell'indizione delle elezioni per il rinnovo del consiglio regionale, la regione non ha provveduto all'adeguamento statutario nei termini di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le elezioni sono indette per il numero massimo dei consiglieri regionali previsto, in rapporto alla popolazione, dal medesimo articolo 14, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 138 del 2011».

2.19

MASSIMO GARAVAGLIA, VACCARI, CALDEROLI, DIVINA

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«7-bis. All'articolo 1, del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Nell'ambito del programma di riorganizzazione della spesa pubblica presentata dal Governo ai sensi dei commi precedenti le Regioni a statuto ordinario, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, provvedono a rimodulare l'organico dei propri dipendenti in modo da conformarlo all'indice determinato, secondo le modalità di cui al comma successiva, con decreto del Ministro dell'economia, da adattarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. L'indice di cui al precedente periodo è determinato assumendo il rapporto più efficiente, ovvero quello che esprime il minor numero di dipendenti in rapporto alla popolazione, espresso da ciascuna Regione a statuto ordinario. L'indice è calcolato sulla base degli ultimi dati Istat per il numero di abitanti di ogni singola Regione e dei dati forniti dalla Ragioneria dello Stato per il numero di dipendenti impiegati all'interno di ciascuna Regione"».

2.20

MASSIMO GARAVAGLIA, VACCARI, CALDEROLI, DIVINA

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«7-bis. All'articolo 5 del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52 ,dopo il comma 3, sono infine aggiunti i seguenti:

"3-bis. Il Commissario, sulla base dei Rendiconti annuali, verifica e certifica i livelli di spesa effettuati dai Comuni, dalle Province e dalle Regioni sia per quanto riguarda le spese in conto capitale, sia per quelle in conto corrente.

3-ter. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, gli Enti locali e le Regioni che evidenziano spese di personale superiori alla media di dipendenti pubblici impiegati in amministrazioni dalle medesime dimensioni, così come desunto dagli ultimi dati Istat per il numero di abitanti, provvedono, anche con mobilità, a rimodulare il loro organico"».

2.21

MASSIMO GARAVAGLIA, VACCARI, CALDEROLI, DIVINA

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«7-bis. All'articolo 5 del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, dopo il comma 4, è infine aggiunto il seguente:

"4-bis. Il Commissario, di concerto con la Ragioneria dello Stato, suddivide i costi sostenuti dalla Pubblica Amministrazione per le funzioni dei consumi pubblici, oltre che secondo i livelli di Amministrazione Centrale, Amministrazione Locale ed Enti previdenziali, anche a livello regionale. Il Commissario adotta, di concerto con il Presidente della Regione interessata, i necessari provvedimenti per adeguare gli eccessivi livelli di spesa ad un indice determinato come al comma c) del presente articolo. L'indice di cui al precedente comma è determinato assumendo il rapporto più efficiente, ovvero quello che esprime il minor costo di funzione, in rapporto alla popolazione, espresso da ciascuna Regione a statuto ordinario. L'indice è calcolato sulla base degli ultimi dati Istat per il numero di abitanti di ogni singola Regione e sulla base dei dati dei costi forniti dalla Ragioneria dello Stato per ciascuna funzione all'interno di ogni Regione"».

2.22

SAIA

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«7-bis. Ai fini della corretta applicazione delle disposizioni in materia di contenimento della spesa pubblica riguardanti le società partecipate dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, si intendono per società quotate le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati.».

2.0.1

ASTORE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Immediata entrata in vigore del divieto di rieleggibilità alla scadenza del secondo mandato)

1. Entro trenta giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, le regioni devono disciplinare con legge il divieto di rieleggibilità alla scadenza del secondo mandato in applicazione dell'articolo 2 della legge 2.7.2004, n. 165. In ogni caso tale divieto è applicato a quelle regioni che per qualsiasi motivo abbiano indetto le elezioni per il rinnovo del proprio consiglio anche antecedente mente al termine dei 30 giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge.».

3.1

BELISARIO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3. - (Anticipazione risorse dal Fondo di rotazione in favore degli enti locali per i quali sussistono eccezionali squilibri strutturali di bilancio e trattamento del debito storico) – 1. In sede di prima applicazione delle norme introdotte dal presente decreto, per i comuni che chiedono di accedere alla procedura di riequilibrio finanziario è previsto un trattamento del debito storico, così come risulta dai rendiconti riferiti alla data del 31 dicembre 2011, tale da separare la gestione dello stesso dalla contabilità ordinaria, con l'obiettivo di garantire l'erogazione dei servizi ai cittadini e l'equo trattamento dei creditori. A tale fine, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede a definire il trattamento dei debiti storici dei comuni in base ai seguenti principi:

a) va effettuata una ricognizione dei comuni per i quali alla data del 10 ottobre 2012 è in essere un intervento straordinario per il debito storico, valutandone in particolare gli oneri per lo Stato, gli effetti sulla fiscalità locale e i meccanismi di gestione;

b) gli oneri complessivi per lo Stato non devono aumentare;

c) i comuni che accedono al trattamento del debito storico devono partecipare alla copertura dello stesso nella medesima misura percentuale prevista negli interventi in essere, prendendo come parametro di riferimento il meccanismo utilizzato per l'intervento in essere di importo economico più rilevante;

d) il debito storico dei comuni viene trattato da un'unica gestione commissariale, utilizzando le risorse e le strutture già attive allo scopo;

e) il patrimonio immobiliare che, in attuazione del federalismo demaniale, è in via di trasferimento dallo Stato ai comuni che chiedono di accedere alla procedura di riequilibrio finanziario viene trasferito in via prioritaria alla gestione commissariale, finché è in essere la procedura di riequilibrio».

3.2

MASSIMO GARAVAGLIA, VACCARI, CALDEROLI, DIVINA

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 41-bis», comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole da: «i beni immobili e mobili registrati», fino alla fine del periodo.

3.3

MASSIMO GARAVAGLIA, VACCARI, CALDEROLI, DIVINA

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 41-bis», primo periodo, sostituire le parole; «15.000 abitanti» con le seguenti: «100.000 abitanti» e ovunque ricorrano nel testo del decreto-legge.

3.4

MASSIMO GARAVAGLIA, VACCARI, CALDEROLI, DIVINA

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 41-bis», alla fine del primo periodo, aggiungere le parole. «, limitatamente ai membri della giunta comunale».

3.5

DE SENA

Al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:

«b-bis) all'articolo 99, al comma 1, dopo le parole: "scegliendo tra gli iscritti all'albo di cui all'articolo 98" aggiungere le seguenti: ", nell'ambito di una rosa di un numero minimo di tre e un massimo di cinque fra i candidati che hanno presentato domanda, individuata da apposita Commissione per la valutazione comparativa dei curricula e delle competenze, nominata dal Consiglio direttivo per l'Albo. I criteri per la composizione e il funzionamento della commissione e per la valutazione comparativa sono definiti in apposito Regolamento adottato previo parere della Conferenza Stato Città e Autonomie Locali"».

3.6

BASTICO, AGOSTINI, CECCANTI, INCOSTANTE, MAURO MARIA MARINO, MERCATALI, SANNA, VITALI

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

3.7

MASSIMO GARAVAGLIA, VACCARI, CALDEROLI, DIVINA

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

3.8

TANCREDI

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

3.10

BIANCO

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

3.11

MASSIMO GARAVAGLIA, VACCARI, CALDEROLI, DIVINA

Al comma 1, lettera c), capoverso «2-bis.», al secondo periodo sostituire le parole: «previo parere obbligatorio del collegio dei revisori dei conti» con le seguenti: «previa accertata documentazione».

3.12

MASSIMO GARAVAGLIA, VACCARI, CALDEROLI, DIVINA

Al comma 1, lettera c), capoverso «2-bis.», al secondo periodo sostituire le parole: «può essere revocato esclusivamente in caso di gravi irregolarità riscontrate nell'esercizio delle funzioni assegnate» con le seguenti: «viene revocato in caso di accertate irregolarità nell'esercizio delle funzioni».

3.13

MASSIMO GARAVAGLIA, VACCARI, CALDEROLI, DIVINA

Al comma 1, alla lettera d), capoverso «Art. 147», comma 1, dopo le parole: «la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa», aggiungere le seguenti: «valutando altresì le prestazioni del personale con qualifica dirigenziale».

3.17

INCOSTANTE, BASTICO, AGOSTINI, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, MERCATALI, SANNA, VITALI

Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 147», al comma 2, lettera e), sopprimere le parole: «esterni e interni dell'ente».

3.18

MASSIMO GARAVAGLIA, VACCARI, CALDEROLI, DIVINA

Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 147-bis», sopprimere i commi 2 e 3.

3.19

TANCREDI

Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 147-bis», sopprimere i commi 2 e 3.

3.20

TANCREDI

Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 147-quinquies, comma 1, al termine del periodo dopo la parola: «segretario» inserire le seguenti parole: «nell'ipotesi di cui all'articolo 108, comma 4».

3.21

TANCREDI

Al comma 1, lettera d), capoverso «147-bis», comma 1, all'inizio del secondo periodo sostituire le parole: «E inoltre effettuato», con le seguenti: «Il controllo contabile è effettuato».

3.22

TANCREDI

Al comma 1, lettera d), capoverso 147-quater, comma 2, sopprimere le parole da: «e organizza un idoneo sistema» fino a fine comma; e al comma 3, sopprimere le parole: «Sulla base delle informazioni di cui al comma 2».

3.23

TANCREDI

Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 147-bis», comma 2, primo periodo, dopo le parole: «regolarità amministrativa» sopprimere le seguenti «e contabile».

Nel secondo periodo sopprimere le parole: «gli atti di accertamento di entrata, gli atti di liquidazione della spesa».

3.24

TANCREDI

Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 147-ter», comma 2, sostituire le parole: «che è posta sotto la direzione del segretario comunale» con le seguenti: «che è posta sotto la direzione del direttore generale, laddove previsto, o del segretario comunale negli enti in cui non è prevista la figura del direttore generale».

3.25

TANCREDI

Al comma 1 lettera d), capoverso «Art. 147», comma 2, lettera e) sopprimere le parole: «esterni ed interni dell'ente».

3.26

TANCREDI

Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 147», comma 4, sopprimere l'ultimo periodo: «Partecipano all'organizzazione del sistema dei controlli interni il segretario dell'ente, il direttore generale, laddove previsto, i responsabili dei servizi e le unità di controllo, laddove istituite».

3.27

BATTAGLIA

Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 147-quater», dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

"5-bis. Per le società partecipate in misura maggioritaria o totalitaria, la giurisdizione in tema di azioni di responsabilità nei confronti degli amministratori, revisori, sindaci e dipendenti, per danni arrecati alle società medesime, è sempre devoluta alla Corte dei Conti, secondo le norme sostanziali e processuali sulla responsabilità amministrativa"».

3.28

MASSIMO GARAVAGLIA, VACCARI, CALDEROLI, DIVINA

Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 147-quater», comma 4, sopprimere le parole: «, secondo la competenza economica».

3.29

TANCREDI

Al comma 1, lettera d), «Art. 147-quater», comma 4, sopprimere le parole: «secondo la competenza economica».

3.30 (testo 2)

TANCREDI

Al comma 1, lettera d), sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «con popolazione superiore a 15.000 abitanti» con le seguenti: «con popolazione superiore a 100.000 abitanti in fase di prima applicazione, 50.000 abitanti a decorrere dal 2014 e 15.000 abitanti a decorrere dal 2015».

3.30

TANCREDI

Al comma 1, lettera d), sostituire, ovunque ricorra, la cifra: «15.000» con la cifra: «50.000».

3.31

BASTICO, AGOSTINI, CECCANTI, INCOSTANTE, MAURO MARIA MARINO, MERCATALI, SANNA, VITALI

Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 147-bis», al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «È inoltre effettuato» con le seguenti: «Il controllo contabile è effettuato».

3.32

INCOStANTE, AGOSTINI, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, MERCATALI, SANNA, VITALI

Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 147-ter», comma 2, aggiungere, in fine il seguente periodo: «Nei comuni dove non è prevista la figura del Direttore generale viene costituito l'Ufficio di Direzione diretto dal Segretario generale, che svolge le funzioni di cui al primo periodo».

3.33

BIANCO

Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 147-ter», al comma 2, sostituire le parole: «che è posta sotto la direzione del segretario comunale» con le seguenti: «che è posta sotto la direzione del direttore generale, laddove previsto, o del segretario comunale negli enti in cui non è prevista la figura del direttore generale».

3.34

MASSIMO GARAVAGLIA, VACCARI, CALDEROLI, DIVINA

Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 147-ter», comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «15.000 abitanti» con le seguenti: «100.000 abitanti».

3.35

BIANCO

Al comma 1, lettera d) capoverso «Art. 147», comma 2, lettera e) sopprimere le parole: «esterni ed interni dell'ente».

3.36

MASSIMO GARAVAGLIA, VACCARI, CALDEROLI, DIVINA

Al comma 1, lettera d), capoverso «Art.147-ter», sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. L'unità preposta al controllo strategico, che è sottoposta sotto la direzione del sindaco, elabora rapporti periodici».

3.37

MASSIMO GARAVAGLIA, VACCARI, CALDEROLI, DIVINA

Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 147-quater», al comma 4, alla fine, aggiungere il seguente periodo: «In caso di bilancio in perdita, l'ente locale è sottoposto al divieto di ripianare le perdite».

3.38

BIANCO

Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 147-bis», al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: «e contabile» e nel secondo periodo sopprimere le parole: «gli atti di accertamento di entrata, gli atti di liquidazione della spesa».

3.39

DE SENA

Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 147-bis», comma 1, premettere le seguenti parole: «La regolarità complessiva dell'azione amministrativa è assicurata dal Segretario nell'ambito delle proprie funzioni di sovrintendenza e coordinamento di cui all'articolo 97».

3.40

DE SENA

Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 147-bis», al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «Il controllo di regolarità amministrativa e contabile» aggiungere le seguenti: «sugli atti».

3.41

DE SENA

Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 147-bis», al comma 3, dopo le parole: «ai responsabili dei servizi,» aggiungere le seguenti: «unitamente alle direttive cui conformarsi in caso di riscontrate irregolarità, nonché».

3.42

VITALI, BASTICO

Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 147-ter», al comma 2, sostituire le parole: «che è posta sotto la direzione del segretario comunale» con le seguenti: «che è posta sotto la

direzione del direttore generale, laddove previsto, o del segretario comunale negli enti in cui non è prevista la figura del direttore generale».

3.43

VITALI, BASTICO

Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 147-bis», al comma 1, secondo periodo sostituire le parole: «È inoltre effettuato», con le parole: «Il controllo contabile è effettuato».

3.44

MASSIMO GARAVAGLIA, VACCARI, CALDEROLI, DIVINA

Al comma 1, lettera e), capoverso «Art. 148», al comma 1, dopo le parole: «ente locale», aggiungere le seguenti: «con popolazione superiore ai 100.000 abitanti».

3.45

BATTAGLIA

Al comma 1, lettera e), capoverso «Art. 148-bis», sopprimere il comma 4.

3.46

MASSIMO GARAVAGLIA, VACCARI, CALDEROLI, DIVINA

Al comma 1, lettera e), capoverso «Art. 148», comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: «, nonché il piano esecutivo di gestione, i regolamenti e gli atti di programmazione e pianificazione degli enti locali».

3.47

MASSIMO GARAVAGLIA, VACCARI, CALDEROLI, DIVINA

Al comma 1, lettera e), capoverso «Art. 148», comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «A tal fine,», aggiungere le seguenti: «il sindaco metropolitano,».

Conseguentemente, alla fine del periodo, dopo le parole: «è, altresì, inviato al», aggiungere le seguenti: «Presidente del consiglio metropolitano,».

3.48

MASSIMO GARAVAGLIA, VACCARI, CALDEROLI, DIVINA

Al comma 1, lettera e), capoverso «Art. 148», comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: «del direttore generale, quando presente, o».

3.49

TANCREDI

All'articolo 3, comma 1, lettera e), capoverso «Art. 148-bis», sopprimere le parole: «Qualora la regione non provveda alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica delle sezioni regionali di controllo dia esito negativo, è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria».

3.49 (testo 2)

TANCREDI

All'articolo 3, comma 1, lettera e), capoverso «Art. 148-bis», è aggiunto in fine il seguente periodo: «Il Consiglio dell'ente, sotto la propria responsabilità, può deliberare di dare comunque corso ai programmi di spesa comunicando la relativa delibera alla sezione regionale di controllo della Corte».

al testo del disegno di legge

3.50

TANCREDI

Al comma 1, lettera e) capoverso «Art. 148», comma 1, sopprimere le parole: «nonché il piano esecutivo di gestione, i regolamenti e gli atti di programmazione e pianificazione degli enti locali».

3.51

MASSIMO GARAVAGLIA, VACCARI, CALDEROLI, DIVINA

Al comma 1, lettera e), capoverso «Art. 148», al comma 1, sopprimere le parole: «nonché il piano esecutivo di gestione».

3.52

MASSIMO GARAVAGLIA, VACCARI, CALDEROLI, DIVINA

Al comma 1, lettera e), al capoverso «Art. 148-bis», al comma 1, alla fine, aggiungere il seguente periodo: «La valutazione del rispetto dei vincoli e degli equilibri di bilancio deve essere effettuata anche in considerazione dell'incidenza dei trasferimenti erariali, se inferiori o superiori rispetto alla media nazionale per abitante, ricevuti dagli enti».

3.54

TANCREDI

Al comma 1, lettera e), capoverso «Art. 148-bis», sopprimere il comma 3.

3.55

TANCREDI

Al comma 1, lettera e), capoverso «Art. 148-bis», comma 2, sostituire le parole: «le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti accertano altresì che i rendiconti degli enti locali tengano conto anche delle partecipazioni in società il cui fatturato sia in misura non inferiore al 90 per cento derivante dallo svolgimento di servizi pubblici per la collettività locale e di servizi strumentali all'ente.» con le seguenti: «le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti valutano altresì le risultanze del bilancio consolidato di cui all'articolo 147-*quater*».

3.56

BASTICO, VITALI

Al comma 1, lettera e), capoverso «Art. 148-bis», sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Ai fini della verifica prevista dal comma 1, le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti valutano altresì le risultanze del bilancio consolidato di cui all'articolo 147-*quater*».

3.57

DE SENA

Al comma 1, lettera e), capoverso «Art. 148», al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «del direttore generale, quando presente, o del segretario negli enti in cui non è prevista la figura del direttore generale,» con le seguenti «del segretario, unitamente al direttore negli enti in cui è prevista la figura del direttore generale,».

3.58

MASSIMO GARAVAGLIA, VACCARI, CALDEROLI, DIVINA

Al comma 1, sostituire il capoverso «Art. 148-bis» con il seguente:

«Art. 148-bis. Le sezioni regionali della Corte dei conti verificano, con cadenza annuale e tenendo conto delle risultanze dei controlli ex art. 1, commi 166 e seguenti della legge n. 266/2005, il controllo di legalità e buon andamento delle gestioni finanziarie comunali ai sensi e per effetti dell'articolo 7, comma 7, della legge giugno 2003, n. 131, ed avvalendosi dei poteri istitutori di cui all'articolo 3, comma 8, della legge 14 Gennaio 1994, n. 20, ivi compreso il ricorso agli accertamenti della Guardia di Finanza.

Il controllo comprende la disamina dei regolamenti conformativi e degli atti di pianificazione delle gestioni interessate, ivi compreso il piano esecutivo di gestione.

Esso, per i comuni con popolazione superiore ai 30.000 abitanti, comprende altresì la verifica inerente all'istituzione e all'effettività dei controlli di cui agli articoli 147-ter e 147-quater. Tale verifica, a fini comparativi e di referto al Parlamento, è coordinata dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti, che individua in apposito questionario gli elementi informativi minimi da acquisire con carattere di omogeneità presso le Amministrazioni comunali interessate.

In caso di rilevata assenza o totale inerzia dei controlli in argomento, il Sindaco o il Presidente della Provincia possono essere condannati dalla competente Sezione giurisdizionale della Corte dei Conti al pagamento di una sanzione pecuniaria compresa fra la misura minima di cinque volte e quella massima di venti volte l'importo dell'indennità mensile lorda di cui all'articolo 82 del TUEL.».

3.59

BIANCO

Al comma 1, lettera e), capoverso «Art. 148-bis», sopprimere il comma 3.

3.60

MASSIMO GARAVAGLIA, VACCARI, CALDEROLI, DIVINA

Al comma 1, sopprimere la lettera f).

3.61

TANCREDI

Al comma 1, alla lettera h), capoverso «3-bis», premettere le seguenti parole: «A decorrere dall'anno 2013».

3.62

PICHELTO FRATIN

Al comma 1, lettera h), capoverso «3-bis», dopo le parole: «nel caso in cui l'ente si trovi in una delle situazioni previste dagli articoli 195 e 222» inserire le seguenti: «fatto salvo l'utilizzo per i provvedimenti di riequilibrio di cui all'articolo 193».

3.63

LEGNINI

Al comma 1, dopo la lettera h) inserire la seguente:

«h-bis) all'articolo 194, comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente: "a) sentenze passate in giudicato"».

3.64

MASSIMO GARAVAGLIA, VACCARI, CALDEROLI, DIVINA

Al comma 1, lettera i), capoverso, primo periodo, sostituire le parole: «Organo Consiliare», con la seguente: «Consiglio».

3.65

BONFRISCO

Al comma 1, lettera i-bis) dopo le parole: «dell'articolo 246» inserire le seguenti: «nonché per gli enti dei territori di cui al decreto 1 giugno 2012 del Ministero dell'Economia e delle Finanze».

3.66

MASSIMO GARAVAGLIA, VACCARI, CALDEROLI, DIVINA

Al comma 1, lettera i-bis, capoverso «2-bis», alla fine, aggiungere il seguente periodo: «È fatto divieto ai suddetti enti di impegnare risorse per fini non istituzionali, correlati alla partecipazione ad eventi o manifestazioni culturali e sportive, sia nazionali che internazionali.»

3.68

BATTAGLIA

Al comma 1, sopprimere la lettera m-bis).

Conseguentemente, sopprimere il comma 4-bis.

3.69

BATTAGLIA

Al comma 1, sostituire la lettera m-bis)